

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 965 DEL 18 GIUGNO 2021

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ PER LA FASCIA DI ETÀ 3- 14 ANNI.

Art. 1 Oggetto

1. Le seguenti Disposizioni procedurali, hanno ad oggetto i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 2.

Art. 2 Contributi concedibili

1. Sono concessi contributi al nucleo familiare, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in possesso di Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 in corso di validità, per le seguenti spese sostenute per la fruizione dei servizi nel periodo intercorrente tra giugno ed agosto 2021:
 - a) spese per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità (a titolo esemplificativo: attività diurne estive a carattere educativo, ludico/ricreativo o sportivo) rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 14 anni;
 - b) spese per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni occasionali di lavoro attivate utilizzando il Libretto famiglia, di cui al Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 12 anni.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi i nuclei familiari in possesso di Carta famiglia in corso di validità di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che presentino i seguenti requisiti:
 - a) almeno uno dei genitori è residente in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
 - b) il nucleo familiare è in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore inferiore o uguale ad euro 30.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 (ISEE MINORENNI);
 - c) all'interno del nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico di età compresa tra 3 e 14 anni. Come previsto da Carta famiglia, è possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in adozione o affidamento con il medesimo requisito dell'età.

- Il requisito dell'età di cui al comma 1, lettera c), deve essere posseduto al momento in cui è effettuata la spesa.

Art. 4 Richiesta Carta famiglia

- La Carta famiglia è richiesta al Comune di residenza, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia (DPR 30/10/2007 e s.m.i) con procedura on line tramite il sistema ISTANZE ONLINE disponibile sul sito della Regione.

Art. 5 Intensità del contributo

- Il contributo spettante è valutato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rientra nelle seguenti fasce di intensità massima.

CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE IN BASE ALLA SPESA SOSTENUTA E ALLA FASCIA DI INTENSITA'			
	FASCE DI INTENSITA' MASSIMA DEL BENEFICIO		
	ISEE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO		
FASCE DI SPESA	A	B	C
	BASSA INTENSITA' (Nucleo familiare con 1 figlio)	MEDIA INTENSITA' (Nucleo familiare con 2 figli)	ALTA INTENSITA' (Nucleo Familiare con 3 o più figli)
DA 0 a 600,00	150,00	255,00	345,00
DA 600,01 a 1000,00	200,00	340,00	460,00
OLTRE 1000,00	250,00	425,00	575,00

- La misura del contributo erogabile agli aventi diritto sarà definita tenuto conto dei valori massimi stabiliti al comma 1, degli importi dichiarati relativi alla spesa sostenuta e delle risorse disponibili.

Art. 6 Presentazione delle domande e rendicontazione della spesa sostenuta

- Può accedere al contributo solo il titolare di Carta Famiglia regionale che presenta un'unica domanda, dal 15 luglio al 15 settembre 2021, al termine del periodo per il quale si chiede il contributo, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa effettuata.
- La domanda presentata da un soggetto diverso dal titolare di Carta famiglia regionale non sarà considerata ammissibile.
- La presentazione della domanda avviene, a pena di esclusione, per via telematica tramite il sistema ISTANZE ONLINE disponibile sul sito della Regione, nella sezione dedicata alle politiche per la famiglia.
- La domanda di contributo deve essere corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati. In particolare, vanno riportate tutte le informazioni necessarie all'individuazione del servizio per il quale si richiede il contributo, gli estremi dell'Ente erogatore del servizio, il periodo di erogazione del servizio, l'importo della spesa sostenuta, la quietanza della spesa, il nominativo del minore coinvolto ed il luogo in cui si sono svolti i servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità.
La domanda deve, inoltre, contenere la modalità prescelta per la liquidazione del contributo (accredito c/c o contanti).

5. La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve riportare i dati del minore, presente in Carta famiglia, che ha usufruito dei servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità e deve essere intestata ad uno dei soggetti inseriti in Carta Famiglia
6. Il titolare di Carta famiglia presenta un'unica domanda per le spese complessivamente sostenute per tutti i minori presenti in Carta famiglia, per i quali vengono attivati i servizi oggetto del contributo.
7. Le domande presentate non potranno essere modificate, pertanto nel caso di errori nella compilazione sarà necessario presentare una nuova domanda. Al momento della valutazione di ammissibilità, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inoltrata entro il termine ultimo di presentazione di cui al comma 1.

Art. 7 Enti delegati

1. La Regione ha individuato nei Comuni i soggetti pubblici a cui delegare le funzioni amministrative connesse all'attivazione dei contributi, i quali possono gestire le relative attività anche in forma associata attraverso i Servizi sociali dei Comuni (SSC). Sono trasferiti agli enti delegati i fondi necessari per l'erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto, unitamente all'importo pari all'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate, a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Gli Enti delegati provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e determinazioni, a:
 - raccogliere ed istruire le domande;
 - concedere ed erogare il contributo;
 - adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
 - effettuare gli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.

Art. 8 Istruttoria dell'ammissibilità delle domande

1. La procedura istruttoria è finalizzata a verificare la correttezza delle istanze ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. In fase di istruttoria l'Ente delegato, provvede a richiedere al beneficiario eventuale integrazione di informazioni o documentazioni incomplete, ovvero mancanti e, a seguito della verifica della congruità tra la spesa dichiarata e la relativa documentazione giustificativa allegata, provvede a concedere ed erogare il beneficio.

Art. 9 Intensità del contributo

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, degli importi dichiarati relativi alla spesa effettuata e delle domande pervenute, sono determinati i valori definitivi del contributo concedibile ai richiedenti, nei limiti delle intensità massime di cui all'articolo 5.

Art. 10 Trasferimento fondi agli Enti delegati

1. Entro 30 giorni dalla determinazione dei valori definitivi del contributo concedibile di cui all'articolo 9, con proprio provvedimento, la Direzione competente trasferisce agli Enti delegati i fondi necessari all'erogazione dei contributi agli aventi diritto, unitamente all'importo pari all'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate, con l'indicazione del termine di rendicontazione effettuata dai Comuni alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della LR 7/2000.

Art. 11 Erogazione del contributo

1. Gli Enti delegati, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie alla erogazione del contributo, ed in seguito alla valutazione dell'ammissibilità delle domande, provvedono a concedere ed erogare il contributo, in un'unica soluzione e con le modalità indicate dai richiedenti (accredito su c/c o contanti).

Art. 12 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concedibili di cui all'articolo 2, sono cumulabili tra loro e con altri benefici o sgravi fiscali, fino alla concorrenza della spesa sostenuta. Il contributo concedibile verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta e non coperta da altri benefici o sgravi fiscali.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE